

DPCM EMERGENZIALI e COVID-19: Rischi penali per imprese e persone fisiche

Team Avv. Alessandro Pistochini

Release IX
Aggiornata al 19 maggio 2020

INDICE

1. Premessa
2. La normativa emergenziale
3. Persone fisiche
 - Le misure previste per le persone fisiche
 - Le conseguenze penali per le persone fisiche
 - » Art. 2, co. 1, D.L. 33/2020 – Clausola di sussidiarietà
 - » Artt. 495 e 483 c.p. – Delitti di falsità ideologica
 - » Art. 260 T.U.L.S.
 - » Artt. 438 e 452 c.p. – Epidemia (dolosa e colposa)
 - » Artt. 575, 582, 583, 584, 589, 590 c.p. – Omicidio e Lesioni
 - Persone fisiche: *risk mitigation strategies*
4. Imprese
 - Le misure previste per le attività economiche
 - Le conseguenze penali per il datore di lavoro
 - » Contravvenzioni antinfortunistiche (T.U. 81/2008)
 - » Artt. 589 e 590 c.p. – Omicidio e Lesioni colpose
 - Le conseguenze per l'ente (D.Lgs. 231/2001)
 - Imprese e datori di lavoro: *risk mitigation strategies*
5. Focus: Regione Lombardia

PREMESSA

Obiettivi dell'elaborato:

- ricostruire il quadro della **normativa emergenziale emanata** per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19;
- illustrare le **conseguenze penali correlate all'inosservanza** delle misure anti-contagio adottate, con riferimento sia alle persone fisiche che alle imprese;
- fornire alcune **strategie di prevenzione dei rischi penali**.

Il presente documento non è da intendersi come parere giuridico ed è **aggiornato** alla data del **19 maggio 2020**.

LA NORMATIVA EMERGENZIALE

D.L. 22 febbraio 2020 n. 6
(convertito con
L. 5 marzo 2020 n. 13)

Demanda alle Autorità competenti l'adozione di **tutte le misure di contenimento e gestione adeguate e proporzionate** all'evolversi della situazione epidemiologica del contagio da Covid-19

DPCM 8 marzo 2020

Impone in **Lombardia ed altre 14 Province** misure di contenimento del contagio presidiate da sanzione penale

DPCM 9 marzo 2020

Estende a **tutto il territorio nazionale** l'applicazione delle misure adottate col DPCM dell'8 marzo

DPCM 11 marzo 2020

Dispone, su tutto il territorio nazionale, la **sospensione** di una serie di **attività commerciali**

LA NORMATIVA EMERGENZIALE

DPCM 22 marzo 2020

Impone, su tutto il territorio nazionale, **ulteriori misure** di contenimento del contagio e dispone la **proroga** dei **termini di efficacia** di quelle già previste dal DPCM 11 marzo 2020 e dall'Ordinanza Min. Salute 20 marzo 2020

DM Sviluppo Economico
25 marzo 2020

Modifica il novero delle attività produttive, commerciali, professionali ed industriali soggette alla **misura emergenziale della sospensione dell'attività**

D.L. 25 marzo 2020 n. 19

Ridefinisce la **gerarchia delle competenze normative** in materia emergenziale tra Stato ed enti territoriali e opera un intervento di **depenalizzazione** con riferimento alle condotte di violazione delle misure anti-contagio

DPCM 1 aprile 2020

Proroga fino al 13 aprile 2020 i termini di efficacia delle disposizioni contenute nei DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste nell'Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020

LA NORMATIVA EMERGENZIALE

DPCM 10 aprile 2020

Ridefinisce, con efficacia **fino al 3 maggio 2020**, il quadro complessivo delle **misure restrittive** previste **per persone fisiche ed imprese**, sostituendosi ai DPCM 8, 9, 11, 22 marzo e 1 aprile 2020

DPCM 26 aprile 2020

Inaugura la cd. **Fase 2** dell'emergenza epidemiologica e ridefinisce il quadro complessivo delle **misure restrittive** previste **per persone fisiche ed imprese** a far data **dal 4 maggio 2020**, sostituendosi al DPCM 10 aprile 2020

D.L. 16 maggio 2020 n. 33

Integra le disposizioni del D.L. 19/2020, ponendosi come **fonte primaria** della legislazione emergenziale della cd. **Fase 2-bis**

DPCM 17 maggio 2020

In attuazione del D.L. 33/2020, **ridefinisce** il quadro complessivo delle **misure restrittive per persone fisiche ed imprese**

LE MISURE PREVISTE PER LE PERSONE FISICHE

Il D.L. 33/2020, rimodulando il regime di circolazione delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale, ha:

CONSENTITO DAL 18 MAGGIO



ogni spostamento **all'interno della regione** in cui ci si trova

per gli **spostamenti infraregionali**, **non** è più necessario attestare il motivo dello spostamento mediante **autodichiarazione**

VIETATO FINO AL 2 GIUGNO



spostamento, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una **regione diversa** rispetto a quella in cui attualmente ci si trova



spostamento, con mezzi di trasporto pubblici o privati, **da e per l'estero**

✓ «*salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute*»

✓ «*resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza*»

LE MISURE PREVISTE PER LE PERSONE FISICHE

Il D.L. 33/2020 ed il DPCM 17 maggio 2020 hanno inoltre ridisegnato il quadro delle misure restrittive per le persone fisiche:

VIETATO FINO AL 14 GIUGNO



mobilità dal proprio domicilio per «*i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C)*»



«**assembramento** di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico»

VIETATO FINO AL 31 LUGLIO



mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone «*sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dall'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata*» (cd. *quarantena obbligatoria*)

LE MISURE PREVISTE PER LE PERSONE FISICHE

OBBLIGATORIO FINO AL 14 GIUGNO

*«non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di **disabilità non compatibili** con l'uso continuativo della mascherina ovvero i **soggetti che interagiscono con i predetti**»*



«usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il rispetto della distanza di sicurezza»



in caso di **accesso a parchi, ville e giardini pubblici**, rispettare rigorosamente il divieto di assembramento di cui all'art. 1, co. 8, D.L. 33/2020, nonché l'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro

LE MISURE PREVISTE PER LE PERSONE FISICHE

CONSENTITO DAL 18 MAGGIO



Lo svolgimento delle **manifestazioni pubbliche** *«soltanto in forma statica, **a condizione che**, nel corso di esse, siano osservate le **distanze sociali** prescritte e le **altre misure di contenimento**, nel rispetto delle **prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»***



*«l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto» **purché** nel rispetto delle linee guida di cui all'allegato 8 DPCM 17 maggio 2020*



*«svolgere **attività sportiva o attività motoria all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici **purché** nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno **due metri per l'attività sportiva** e di almeno **un metro per ogni altra attività salvo** che non sia necessaria la presenza di un **accompagnatore** per i minori o le persone non completamente autosufficienti»*

LE MISURE PREVISTE PER LE PERSONE FISICHE

L'art. 3, co. 1, lett. g), DPCM 17 maggio 2020 **raccomanda** inoltre l'applicazione delle misure di prevenzione igienico-sanitaria di cui all'**allegato 16** del stesso testo normativo, ove si invitano i consociati, a titolo esemplificativo, a:

- evitare il contatto ravvicinato con **persone che soffrono di infezioni respiratorie acute**;
- praticare l'**igiene respiratoria** (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'**uso promiscuo di bottiglie e bicchieri**, in particolare durante l'attività sportiva;
- non prendere farmaci **antivirali e antibiotici**, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con **disinfettanti a base di cloro o alcol**;
- in tutti i contatti sociali, utilizzare **protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva** alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

LE MISURE PREVISTE PER LE PERSONE FISICHE



N.B. Le **funzioni religiose** con la partecipazione di persone sono **consentite** in quanto si svolgano **nel rispetto dei protocolli** sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni religiose di cui agli **allegati da 1 a 7 del DPCM 17 maggio 2020**



N.B. Gli artt. 4, 5, 6 e 7 DPCM 17 maggio 2020 pongono una disciplina specifica in relazione all'**ingresso delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale** (via mare, terra o aria), introducendo, per **talune categorie di soggetti**, specifici obblighi di:

- **Autodichiarazione** in ordine alla propria identità e alle **ragioni del proprio spostamento**;
- **Comunicazione** circa l'eventuale **insorgenza di sintomatologia da Covid-19**;
- Sottoposizione a **sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario** per 14 giorni dall'ingresso (salvo che in caso di mero transito o soggiorno di durata non superiore alle 72 ore).

LE CONSEGUENZE PENALI PER LE PERSONE FISICHE

Art. 2, co. 1, D.L. 33/2020 - Clausola di sussidiarietà

Violazione
misure restrittive

Art. 4, co. 1,
D.L. 19/2020

Sanzione pecuniaria amministrativa
da euro 400 a 3.000

★ L'art. 2, co. 1, D.L. 33/2020 dispone che le violazioni del medesimo decreto, nonché delle relative norme di attuazione, siano assoggettate alla **sanzione amministrativa** di cui all'art. 4, co. 1, D.L. 19/2020 salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p.

- **Aumentata sino ad un terzo** se la violazione viene commessa mediante l'utilizzo di un **veicolo**
- **Raddoppiata** se la violazione della **medesima disposizione** è reiterata

LE CONSEGUENZE PENALI PER LE PERSONE FISICHE

Art. 495 c.p. - Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Poiché il modulo diffuso dal Ministero dell'Interno costituisce **autodichiarazione ex artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445**, le dichiarazioni *ivi* contenute sono considerate come rilasciate nei confronti di un **pubblico ufficiale**.

Applicabilità art. 495 c.p.

punisce chiunque dolosamente dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona

Reclusione da uno a sei anni

e.g., Tizio, in occasione di uno spostamento interregionale, compila l'autodichiarazione sostituendo le generalità di Caio alle proprie

LE CONSEGUENZE PENALI PER LE PERSONE FISICHE

Art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico

Oltre all'indicazione mendace della propria identità nell'autodichiarazione, può integrare altresì reato la **falsa attestazione di situazioni che consentono lo spostamento**.

Art. 483 c.p.

punisce chiunque, con dolo, falsamente attesta al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità

Reclusione **fino a due anni**

e.g., Tizio, in occasione di uno spostamento interregionale, compila l'autodichiarazione attestando esigenze lavorative in realtà non esistenti

LE CONSEGUENZE PENALI PER LE PERSONE FISICHE

Art. 260 r.d. 1265/1934 (Testo Unico Leggi Sanitarie)

Salvo che il fatto costituisca violazione dell'art. 452 c.p. o comunque più grave reato, l'art. 2, co. 3, D.L. 33/2020 assoggetta la **violazione del divieto di mobilità** - per le sole persone sottoposte a cd. *quarantena obbligatoria* - al trattamento sanzionatorio di cui all'art. 260 T.U.L.S.



La contravvenzione in esame **non consente l'accesso all'estinzione del reato mediante oblazione ex art. 162 bis c.p.**, essendo punita con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda.

LE CONSEGUENZE PENALI PER LE PERSONE FISICHE

Art. 438 c.p. - Epidemia (dolosa)

Art. 438 c.p.

Ergastolo

punisce chiunque **cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni**

necessaria prova del **nesso causale** tra la diffusione di germi patogeni e l'evento epidemico

Tratti caratteristici dell'evento epidemico

- diffusività incontrollabile all'interno di un numero rilevante di soggetti;
- assenza di un fattore umano imputabile per il trasferimento da soggetto a soggetto;
- contagiosità, diffusione e limitatezza temporale del morbo [Cass. civ., Sez. Un., n. 576/2008]

Per integrare il reato è sufficiente che la condotta illecita sia accompagnata dal cd. *dolo eventuale*, inteso come **accettazione del rischio di verificazione dell'evento lesivo** da parte dell'agente. Può essere chiamato a rispondere di epidemia dolosa, pertanto, il soggetto che sappia di essere affetto da Covid-19, si rappresenti il rischio di diffusione del morbo correlato alla sua condotta ed accetti tale rischio pur di non desistere dal proposito di uscire dalla propria abitazione ed avere numerosi contatti sociali (determinando conseguentemente l'evento epidemico).

LE CONSEGUENZE PENALI PER LE PERSONE FISICHE

Art. 452, co. 1, c.p. - Epidemia (colposa)

Art. 452, co. 1, c.p.

estende l'operatività dell'incriminazione di cui all'art. 438 c.p. alle ipotesi colpose

Reclusione da uno a cinque anni*

punisce chiunque colposamente cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni

Può rispondere di epidemia a titolo di **colpa** il soggetto affetto da Covid-19 che, pur presentando i sintomi tipici della malattia, **per negligenza ritenga di non avere contratto l'infezione**, esca dalla propria abitazione, abbia numerosi contatti sociali e cagioni così la diffusione del virus.

* Secondo altra interpretazione, la cornice edittale applicabile sarebbe quella della reclusione dai tre ai dodici anni (tale divergenza interpretativa deriverebbe da un mancato raccordo normativo tra gli artt. 438 e 452 c.p. a seguito dell'abolizione della pena di morte, originariamente prevista per le ipotesi più gravi di epidemia dolosa).

LE CONSEGUENZE PENALI PER LE PERSONE FISICHE

Artt. 582 e 583 c.p. - Lesioni personali gravi e gravissime



LE CONSEGUENZE PENALI PER LE PERSONE FISICHE

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose gravi e gravissime

Art. 590 c.p.

estende l'operatività dell'incriminazione di cui all'art. 582 c.p. alle ipotesi colpose

necessaria prova del **nesso causale** tra condotta lesiva dell'agente ed evento morboso

Reclusione **fino a tre mesi**
o multa **fino a 309 euro**

Reclusione **da uno a sei mesi** o multa **da 123 a 619 euro**

grave

se
la lesione
cagionata è

gravissima

Reclusione **da tre mesi a due anni** o multa **da 309 a 1.239 euro**

Può essere chiamato a rispondere di lesioni personali il soggetto che ignorando colposamente (*i.e.* per negligenza, imprudenza o imperizia) di essere affetto da Covid-19, non ottemperò alle prescrizioni di sicurezza e contagiò altri individui

LE CONSEGUENZE PENALI PER LE PERSONE FISICHE

Art. 575, 584 e 589 c.p. - Omicidio (doloso, preterintenzionale e colposo)

Se al contagio consegue l'evento morte:

Omicidio doloso

Reclusione **non inferiore ad anni ventuno**

Il soggetto si rappresenta e vuole contagiare e uccidere taluno

Omicidio colposo

Reclusione **da sei mesi a cinque anni**

Il soggetto, ignorando colposamente di essere affetto da Covid-19, contagia ed uccide taluno

Omicidio preterintenzionale

Reclusione **da dieci a diciotto anni**

punisce **chiunque, con atti diretti a ledere** (art. 582 c.p.) o percuotere (art. 581 c.p.), **cagiona, senza volerlo, la morte di un uomo**

Il soggetto si rappresenta e vuole solo contagiare taluno ed invece giunge a ucciderlo

PERSONE FISICHE: *RISK MITIGATION STRATEGIES*

Osservare i **protocolli igienico-sanitari** emanati in attuazione della normativa emergenziale e le **raccomandazioni** di cui all'**allegato 16** del D.L. 33/2020

Qualora si presentino i **sintomi tipici del Covid-19**, **consultare** al più presto il proprio **medico curante**, **ridurre** al minimo indispensabile i **contatti sociali** e **rimanere presso il proprio domicilio**, evitando **qualsiasi tipo di spostamento**

Anche nelle occasioni di **aggregazione sociale consentita** (e.g., incontro con congiunti e/o amici), osservare il **distanziamento interpersonale** di almeno un metro ed evitare, in ogni caso, **contatti fisici ravvicinati e non necessari**

Dotarsi di autodichiarazione prima di intraprendere uno **spostamento interregionale o transfrontaliero** (ove sprovvisti, il relativo modulo potrà comunque essere fornito dalle Autorità operanti al momento del controllo)

Qualora si venga sottoposti ad un controllo in occasione di uno **spostamento interregionale o transfrontaliero** e non si versi in una delle circostanze che rendono legittimo lo spostamento sulla base della normativa emergenziale, **limitarsi a dare atto dell'assenza di alcuna giustificazione**, evitando di rilasciare dichiarazioni false e perciò integranti i delitti di cui agli artt. 483 e 495 c.p.

MISURE PREVISTE PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE



**CONSENTITE
DAL 18 MAGGIO**

tutte le **attività economiche**



ECCEZIONE:

- Spettacoli aperti al pubblico in **sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche** e altri spazi aperti (chiusura fino al 14 giugno)
- **Palestre, piscine, centri e circoli sportivi** (chiusura al pubblico fino al 25 maggio)
- Attività dei **centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali** (chiusura fino al 31 maggio)
- **Impianti nei comprensori sciistici** (chiusura fino al 31 maggio)
- **Sale giochi, sale scommesse, sale bingo** (chiusura fino al 31 maggio)
- **Ristorazione *senza servizio di asporto* lungo le autostrade** (chiusura fino al 31 maggio)

MISURE PREVISTE PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE

- ▲ Ai sensi dell'art. 1, co. 14, D.L. 33/2020, per le attività economiche e produttive è prescritto il rispetto di specifici **Protocolli o Linee Guida anticontagio** elaborati da:

Regioni

Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome

**Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive
della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome**
(*allegato 17 DPCM 17 maggio 2020*)

MISURE PREVISTE PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE

- ▲ In mancanza di una normativa regionale specifica, resta prescritto il rispetto dei **Protocolli o Linee Guida anticontagio elaborati a livello nazionale**, tra cui:

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (allegato 12 DPCM)

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri (allegato 13 DPCM)

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore dei trasporti e della logistica (allegato 14 DPCM)

Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico (allegato 15 DPCM)

MISURE PREVISTE PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Ai sensi dell'art. 2, co. 1, D.L. 33/2020, la **violazione delle misure antincontagio** previste a livello statale o regionale per le attività economiche

 **DETERMINA**

l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 3.000 euro

l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni



Clausola di sussidiarietà → le sanzioni amministrative sono applicabili solo se la violazione della normativa emergenziale **non costituisce violazione cautelare rilevante ai sensi della legge penale** (vd. *infra*)

LE CONSEGUENZE PENALI PER IL DATORE DI LAVORO

**Art. 2 co. 1
D.L. 33/2020**



la violazione delle misure dettate dalla normativa emergenziale **non** comporta la **sanzione contravvenzionale** di cui all'art. 650 c.p.

⚠ PER IL DATORE DI LAVORO RESTANO APPLICABILI:

Contravvenzioni antinfortunistiche (T.U. 81/2008)

Delitti contro la persona (artt. 589 e 590 c.p.)

LE CONSEGUENZE PENALI PER IL DATORE DI LAVORO

Contravvenzioni previste dal D.Lgs 81/2008 (T.U. Sicurezza sul Lavoro)

Nell'ambito delle attività produttive non soggette ad obbligo di sospensione, il **datore di lavoro**, potrebbe essere chiamato a rispondere, a titolo esemplificativo:

- per aver omesso di «*effettuare la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti biologici presenti nell'ambiente*» (art. 282, co. 1 e 2, lett. a, D.Lgs. 81/2008)



Arresto: 3-6 mesi o
Ammenda:
2.792,06 - 7.147,67 euro

- per aver omesso di «*informare i lavoratori circa il pericolo esistente, le misure predisposte e i comportamenti da adottare*» (art. 55, co. 5, lett. a, D.Lgs. 81/2008)



Arresto: 2-4 mesi o
Ammenda:
837,61 - 4.467,29 euro

- per non aver fornito ai lavoratori «*i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale*»
- per aver omesso di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria aziendale nei casi previsti dal Testo Unico (art. 55, co. 5, lett. d, D.Lgs. 81/2008)



Arresto: 2-4 mesi o
Ammenda:
1.675,23 - 6.700,94 euro

LE CONSEGUENZE PENALI PER IL DATORE DI LAVORO

Contravvenzioni previste dal D.Lgs 81/2008 (T.U. Sicurezza sul Lavoro)

➤ per **non aver richiesto** *«al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico»* all'interno del T.U. (art. 55, co. 5, lett. e, D.Lgs. 81/2008)



Ammenda:
2.233,64 a 4.467,29 euro

➤ per **non aver richiesto** *«l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione»*
➤ per aver **omesso di programmare gli interventi da attuare** *«in caso di pericolo immediato»* (art. 55, co. 5, lett. c, D.Lgs. 81/2008)



Arresto: 2-4 mesi o
Ammenda:
1.340,18 - 5.807,48 euro

➤ in caso di affidamento di lavori a un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, per avere i datori di lavoro **omesso** *«di cooperare nell'adozione di misure di prevenzione e protezione dai rischi»* e *«di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori»* (art. 55, co. 5, lett. d, D.Lgs. 81/2008)



Arresto: 2-4 mesi o
Ammenda:
1.675,23 - 6.700,94 euro

LE CONSEGUENZE PENALI PER IL DATORE DI LAVORO

Contravvenzioni previste dal D.Lgs 81/2008 (T.U. Sicurezza sul Lavoro)

SOGGETTO ATTIVO

Reati “propri” del datore di lavoro (e, quanto alle contravvenzioni di cui all’art. 55, co. 5, anche del dirigente)

ELEMENTO OGGETTIVO

Reati a condotta omissiva (mancata valutazione del rischio, mancata fornitura DPI, mancata richiesta di osservare le misure di sicurezza)

ELEMENTO SOGGETTIVO

Dolo o colpa (non importa che il datore abbia voluto la condotta omissiva: per la punibilità basta la mera negligenza)

CAUSA DI ESTINZIONE

Il reato si estingue se il datore elimina la violazione entro il termine fissato dall’Autorità Amministrativa e paga una somma pari a ¼ del massimo edittale di ammenda applicabile (oblazione speciale)

LE CONSEGUENZE PENALI PER IL DATORE DI LAVORO

Artt. 589 – 590 c.p. – Omicidio e Lesioni personali colpose

In caso di verifica di un **evento di contagio** (e dell'eventuale morte) di uno o **più dipendenti**, vi è un'astratta possibilità per il datore di lavoro di essere chiamato, a titolo di **colpa**, a rispondere dei reati di:

Lesioni personali per violazione della normativa antinfortunistica (art. 590 c.p.)

semplici → 15 giorni – 3 mesi di reclusione o 50-309 euro di multa

gravi → 3 mesi – 1 anno di reclusione o 500-2.000 euro di multa

gravissime → 1 – 3 anni di reclusione

Omicidio aggravato da violazione di norme antinfortunistiche (589 co. 2 c.p.)

→ 2 – 7 anni di reclusione

LE CONSEGUENZE PENALI PER IL DATORE DI LAVORO

Artt. 589 – 590 c.p. – Omicidio e Lesioni personali colpose

Comunicato stampa INAIL
15 maggio 2020

«La molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all'andamento epidemiologico» rendono «*estremamente difficile*» **dimostrare** «*la configurabilità della responsabilità [...] penale dei datori di lavoro*»

Dalla verifica di un infortunio lavorativo da Covid-19 del dipendente «*non discende automaticamente l'accertamento della responsabilità [...] penale in capo al datore di lavoro*»

LE CONSEGUENZE PENALI PER IL DATORE DI LAVORO

Artt. 589 – 590 c.p. – Omicidio e Lesioni personali colpose

La responsabilità del datore di lavoro, in particolare, potrebbe essere ritenuta configurabile soltanto qualora concorrano le seguenti condizioni:

- **Violazione** da parte del datore di lavoro delle **norme prevenzionistiche previste nella normativa emergenziale** (e.g. mancata o inadeguata attuazione dei Protocolli di Sicurezza anticontagio, violazione dell'obbligo di chiusura per le attività ancora sospese) **o all'interno del D.Lgs. 81/2008** (e.g. mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti biologici, mancata fornitura DPI, mancata informazione dei dipendenti circa i rischi lavoro-correlati)
- **Morte o lesioni personali** a carico di un **dipendente**, per **contagio avvenuto all'interno dell'ambiente di lavoro**
- Prova del **nesso causale** tra la **violazione del datore di lavoro** e l'**evento lesivo** verificatosi
- **Prevedibilità dell'evento lesivo** ed **esigibilità del rispetto dell'obbligo cautelare** da parte del datore di lavoro (cd. colpa soggettiva)

LE CONSEGUENZE PENALI PER IL DATORE DI LAVORO

Artt. 589 – 590 c.p. – Omicidio e Lesioni personali colpose

Stante la **complessità del giudizio di colpa** (accertamento della violazione cautelare commessa) è ragionevole sostenere che

pur in assenza di una norma che codifichi espressamente un vero e proprio «scudo penale» per gli imprenditori, il rischio di addebito del datore di lavoro possa risultare efficacemente mitigato dal **rigoroso rispetto dei Protocolli di Sicurezza vigenti**.

Qualora il datore dimostri di essersi compiutamente attenuto alle prescrizioni anticontagio, potrebbe infatti risultare particolarmente arduo – per la Pubblica Accusa – provare la sua responsabilità per l'evento infortunistico.

LE CONSEGUENZE PER L'ENTE: D.LGS. 231/2001

Art. 25-septies – Omicidio e Lesioni personali colpose

Se il contagio da Covid-19 si verifica nell'ambito di un'impresa organizzata in forma societaria, **lo stesso ente giuridico potrebbe essere astrattamente chiamato a rispondere del fatto, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, qualora il reato di lesioni colpose gravi/gravissime o di omicidio colposo sia stato commesso:**

- **da soggetti che esercitano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione** (e.g. CdA, AD, dirigenti, preposti) **o siano da questi vigilati o controllati** (lavoratori subordinati)
- **nell'interesse o a vantaggio della società** → dalla commissione del fatto l'ente ha tratto o intendeva trarre un'utilità (e.g. profitto derivante dalla mancata chiusura dell'attività soggetta a sospensione in base ai DPCM) o un risparmio di spesa o di tempo (e.g. risparmio da mancato acquisto di DPI o da non utilizzo di DPI per evitare un rallentamento della produzione)

LE CONSEGUENZE PER L'ENTE: D.LGS. 231/2001

Art. 25-septies – Omicidio e Lesioni personali colpose

Sanzioni pecuniarie

- Lesioni personali
25.800 – 387.250 euro
- Omicidio
64.500 – 774.500 euro

Sanzioni interdittive

- **Interdizione dall'esercizio dell'attività**
- **Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito**
- **Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione**
- **Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi**
- **Divieto di pubblicizzare beni o servizi**

Confisca

Acquisizione allo Stato del profitto del reato, consistente nel risparmio ricavato dalla commissione del reato colposo

IMPRESSE E DATORI DI LAVORO: *RISK MITIGATION STRATEGIES*

- Dare applicazione – in linea generale – a tutte le prescrizioni contenute nei **Protocolli di sicurezza anticontagio**, elaborati sia a livello nazionale che regionale
- Formalizzare specifiche ***policies interne anti-contagio***, redatte sulla base degli obblighi e delle raccomandazioni previste nella normativa emergenziale emanata
- Aggiornare il **piano di emergenza interno** inserendo il rischio biologico-pandemia e le relative prescrizioni da seguire in caso di pericolo di contagio
- Creare una apposita **appendice al DVR**, dandovi atto di aver adottato specifiche *policies interne anti-contagio*, come consigliato nella nota n. 89 emessa dall'Ispettorato del Lavoro il 13 marzo 2020
- Predisporre un **dossier contenente tutta la documentazione idonea ad attestare la regolare e puntuale attuazione delle prescrizioni** previste dalla normativa emergenziale, da esibire all'Autorità in caso di controlli e/o ispezioni presso i locali aziendali

FOCUS: REGIONE LOMBARDIA



Ordinanza Regione Lombardia
n. 547 del 17 maggio 2020



ulteriori
misure



*persone
fisiche*

*attività
produttive*

Efficaci fino al 31 maggio 2020

FOCUS: REGIONE LOMBARDIA

Misure per le persone fisiche

VIETATO FINO AL 31 MAGGIO



uscire senza adozione di
«mascherina o, in subordine,
qualunque altro indumento a
copertura di naso e bocca,
contestualmente ad una puntuale
disinfezione delle mani»

«non sono soggetti all'obbligo i bambini
al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti
con forme di **disabilità non compatibili**
con l'uso continuativo della mascherina
ovvero i soggetti che interagiscono con i
predetti»

«per coloro che svolgono attività motoria
intensa non è obbligatorio l'uso di
mascherina o di altra protezione
individuale durante l'attività fisica
intensa, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine
dell'attività stessa e di mantenere il
distanziamento sociale»

FOCUS: REGIONE LOMBARDIA

Misure per le persone fisiche

Ai sensi della normativa emergenziale regionale è inoltre

OBBLIGATORIO FINO AL 31 AGOSTO 2020



utilizzare **guanti e mascherine** a bordo di **tutti i mezzi di trasporto pubblico** di linea (ferroviario, metropolitano, tranviario etc.) e non di linea (taxi, NCC con autovetture, etc.), nonché nelle relative **stazioni e fermate**

CONSENTITI DAL 18 MAGGIO 2020



«*le attività sportive svolte individualmente all'aria aperta, sia a livello dilettantistico che professionistico*», nonché gli «*sport individuali e non individuali*» anche «*nell'ambito di impianti sportivi, centri e siti sportivi, qualora siano ivi praticabili, compreso lo svolgimento di lezioni individuali o per piccoli gruppi fino a un massimo di quattro persone esclusi gli istruttori, subordinatamente all'osservanza delle misure*» di cui all'Ordinanza Regione Lombardia n. 547/2020

FOCUS: REGIONE LOMBARDIA

Misure per le attività economiche

FINO AL 31 MAGGIO



non consentite le attività di piscine e palestre, neanche all'aperto



vietata l'attivazione di slot machines, monitor e televisori di giochi che prevedono puntate, da parte degli esercenti



obbligatoria la rilevazione della temperatura corporea del personale, da parte del datore o di un suo delegato:

- all'accesso presso i luoghi di lavoro
- in ogni caso di manifestazione di sintomi da infezione nel dipendente



fortemente raccomandata la rilevazione della temperatura corporea anche nei confronti di clienti/utenti delle attività economiche, prima dell'accesso presso i locali aziendali



fortemente raccomandato l'utilizzo della app «AlertLom» da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario "CercaCovid"



consentito l'accesso ai locali delle attività sospese, per scopi di vigilanza, manutenzione, pulizia, sanificazione, ricezione di beni e forniture

se la temperatura risulta superiore a 37,5°, divieto di accesso/permanenza presso i luoghi di lavoro e obbligo di insolamento momentaneo, con comunicazione tempestiva all'ATS competente

FOCUS: REGIONE LOMBARDIA

Sanzioni

In base al D.L. 16 maggio 2020 n. 33, **in caso di violazione dell'Ordinanza:**

NON SI APPLICA:

- la *sanzione penale di cui all'art. 650 c.p.* (stante la clausola di sussidiarietà di cui all'art. 2 co.1 D.L. 33/2020)

RIMANGONO APPLICABILI:

- Sanzioni penali per i **reati di lesioni, omicidio, epidemia** (*vd. slides sopra*)
- Sanzioni amministrative di cui all'art. 2 D.L. n. 33/2020 (*vd. slides sopra*)